

<b>COMUNICATO</b> Protocollo n: 1299 del 18 aprile 2017	NUMERO: 133 ANNO SPORTIVO: 2016/2017
PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	Organi Centrali e Periferici
OGGETTO	<b>Decisione del Giudice Sportivo Nazionale – ricorso HC Roma</b>
ABSTRACT	<b>Decisione del Giudice Sportivo Nazionale – ricorso HC Roma Gara HC Roma – Polisportiva Ferrini dell'8/4/2017</b>
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	Ufficio Giustizia <a href="mailto:novelli@federhockey.it">novelli@federhockey.it</a> 0683751104
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

In merito alla gara di A1 Maschile tra **HC ROMA – POLISPORTIVA FERRINI** disputata in data 8.04.17, alle ore 14.00, presso il campo comunale di hockey Euroma Stadium di Via Avignone, Roma, il GSN osserva e dispone quanto segue.

### Svolgimento dei fatti

In data 10 aprile 2017 alle ore 19.00, perveniva alla Federazione Italiana Hockey, a mezzo pec, ricorso proposto dal Sig. Vincenzo Corso, legale rappresentante del sodalizio HC Roma, riguardante l'incontro disputato in data 8 aprile 2017 tra il medesimo HC Roma e la Polisportiva Ferrini di Cagliari.

Il ricorso essenzialmente si basava su di un solo motivo inerente la mancata erronea applicazione da parte degli arbitri di gara della regola di cui al par.14 delle Regole di Gioco Outdoor, regole internazionali recepite con traduzione dalla Federazione Italiana Hockey.

Tale disposizione prevede che, per ogni espulsione definitiva, la squadra cui appartiene il giocatore espulso definitivamente, dovrà giocare il resto della partita con un giocatore in meno. Cosa appunto non avvenuta nel caso di specie.

A giudizio della parte ricorrente, l'errore arbitrale ha determinato un diverso andamento della partita, sia per il nervosismo sopraggiunto negli atleti della HC Roma, proprio a seguito dell'errore, sia e soprattutto perché proprio nel periodo di tempo intercorrente tra l'errore ed il fischio finale la squadra avversaria si è portata in vantaggio ed ha conseguito la vittoria. Con il ricorso pertanto l'HC Roma chiede la "vittoria a tavolino" dell'incontro per posizione irregolare di giocatore o in subordine la ripetizione della gara.

Comunicati alla Polisportiva Ferrini gli atti inerenti la questione, a seguito di regolare richiesta di accesso agli atti, la medesima ha fatto pervenire memoria, a firma del proprio legale rappresentante, Presidente Roberto Maxia, sostenendo puntualmente quanto segue:

- 1- che il ricorso sarebbe inammissibile essendo già stato comunicato e pubblicato il risultato della gara ed avendo già il GSN provveduto emettendo provvedimenti disciplinari riguardanti la gara;
- 2- che la posizione irregolare di un giocatore è normata nel regolamento gare e campionati e nessuno degli articoli citati (artt.15,17, 22 e 25) prevede la fattispecie oggetto del presente caso, non potendosi neanche attribuire ad un giocatore particolare la posizione irregolare;
- 3- che l'arbitro a cui era stato fatto notare l'errore da parte dei giocatori dell'HC Roma, non ha inteso modificare il proprio operato, né prendere gli opportuni e necessari provvedimenti, per cui alla squadra della Ferrini non può essere imputato alcunché avendo ottemperato ad una volontà dell'arbitro e non avendo in alcuna maniera compiuto atti o sotterfugi per ingannare gli arbitri o per sottrarsi all'attuazione delle regole di gioco;
- 4- che neanche la richiesta subordinata della HC Roma può essere accolta in quanto la fattispecie dell'errore tecnico arbitrale non esisterebbe più nell'ordinamento sportivo federale, mentre l'art.2 del regolamento tecnico di gioco outdoor al punto 2.1 disciplina il caso di una squadra che prende parte alla partita con un numero di giocatori superiore a quello consentito e che in tal caso è prevista sanzione disciplinare immediata nei confronti del capitano della squadra stessa, decisione che invece l'arbitro non ha inteso prendere, per cui ormai nulla può più essere modificato.

La memoria della Ferrini conclude pertanto per il rigetto totale del ricorso dell'HC Roma.

Nel referto arbitrale gli arbitri hanno annotato sia dell'espulsione definitiva, sia del preannunciato ricorso dell'HC Roma, sia dell'aver consentito alla Ferrini di continuare la partita senza far uscire nessuno.



### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, per cui va accolto nei limiti di quanto in appresso si specifica.

Innanzitutto deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Polisportiva Ferrini in quanto, pur essendo giustamente pubblicato l'esito della gara ed i provvedimenti disciplinari adottati, nessuna definitiva omologazione della gara stessa è stata effettuata, per cui la stessa correttamente è ancora *sub judice* a seguito del ricorso. E' appena il caso di ricordare che questo Giudice appositamente non provvede ad omologazione degli esiti degli incontri prima che siano trascorsi giorni 7 dal momento della disputa, proprio per consentire di presentare un eventuale ricorso nei termini, altrimenti si violerebbe uno dei principi più elementari di rispetto dei diritti di difesa, garantiti anche nel procedimento innanzi al GSN, secondo regolamento di Giustizia Federale.

Per quanto riguarda il merito della questione, si ritiene indispensabile ricorrere ai principi generali del diritto sportivo, in considerazione della carenza di normativa specifica se non addirittura di contraddittorietà tra alcune disposizioni contenute nei vari regolamenti.

A riprova della necessità di compiere tale operazione giuridica si evidenzia come l'art.31 del Regolamento gare e campionati, dettato proprio in tema di sanzioni immediate adottabili dagli arbitri, nulla preveda con riferimento all'espulsione definitiva di un giocatore in panchina, mentre d'altro canto definisce come semplice ammonizione la segnalazione con cartellino verde nei confronti di un atleta, del tutto in contraddizione con le regole del gioco, già citate sopra, che invece prescrivono la segnalazione di un cartellino verde come espulsione temporanea più lieve rispetto a quella comminata con un cartellino giallo.

Il fatto che nella prassi hockeistica abbia prevalso e tuttora prevalga la regola di gioco rispetto ad un regolamento, come nel caso appena esemplificato, è significativo di come, stante la grave lacuna della normativa federale italiana, possa essere conferita una maggiore importanza alle regole dettate a livello internazionale, di cui le regole di gioco tradotte costituiscono un recepimento acritico.

Al di là quindi di una previsione normativa specifica che, come si è visto, nel caso concreto esiste solo come precetto nelle regole di gioco, ma non come conseguenze disciplinari e sanzioni nei regolamenti federali, occorre rifarsi ai principi generali del diritto sportivo per poter dirimere la questione sollevata.

E' necessario comunque precisare che la norma di cui all'art.2 sempre delle regole di gioco outdoor, par.2.1, invocata dalla difesa della Polisportiva Ferrini, non è applicabile al caso che ci occupa, in quanto si riferisce ai provvedimenti che può prendere la coppia arbitrale nel corso della partita nel momento in cui ci si accorge dell'errore sul numero dei giocatori in campo e non ad eventuali sanzioni o statuizioni da adottare da parte del Giudice Sportivo, successivamente a partita conclusa.

Quanto ai principi generali è bene ricordare che l'art.2 del codice della giustizia sportiva prevede che tutti i procedimenti di giustizia sportiva debbano assicurare l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Allo stesso tempo principi cardine dell'ordinamento sportivo sono quelli della lealtà, del "fair play", che si vanno poi ad integrare con quello del rispetto di una sana competizione sportiva, al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati, così come previsto dall'art.2, comma 3, lett.b) dello Statuto della Federazione Italiana Hockey.

D'altro canto, per prassi costante della giurisprudenza sportiva, le decisioni del giudice nel caso eccezionale di errori arbitrali devono sempre tener conto del principio di "effettività", inteso come errore influente, che abbia cioè effettivamente contribuito in maniera determinante a falsare il risultato di un incontro.

Nella gara HC Roma – Polisportiva Ferrini è pacifico che vi sia stato un macroscopico errore tecnico arbitrale, nel non aver invitato ad uscire dal terreno di gioco un atleta della Ferrini, dopo aver allontanato definitivamente un giocatore dalla panchina. Per l'andamento della gara nell'arco di tempo successivo



all'errore, non v'è alcun dubbio che il risultato sia stato influenzato dall'errore medesimo, essendo passata in vantaggio e concluso vittoriosa la partita la Polisportiva Ferrini.

Riconosciuto ciò e quindi, sia la sussistenza dell'errore che la ricorrenza del principio dell'effettività, occorre determinare quali ne siano le conseguenze.

In proposito la richiesta dell'HC Roma non può essere accolta appieno, nel senso che non può essere riconosciuta nel caso *de quo* la fattispecie dell'atleta in posizione irregolare, che ai sensi della norma di cui all'art.78 del RdG determina come minimo le sanzioni della perdita della gara, della penalizzazione di due punti e dell'ammenda. Tutte le ipotesi di atleta in posizione irregolare, correttamente citate nella memoria della difesa della Polisportiva Ferrini, infatti, nulla a che vedere hanno con il caso della gara in discussione, riguardando per lo più uno specifico *status* di un giocatore identificato. La fattispecie, inoltre, appare oltremodo afflittiva rispetto al comportamento della Polisportiva Ferrini nell'incontro disputato, alla quale in effetti non può essere addossata la responsabilità di un errore tecnico arbitrale, determinato esclusivamente dagli arbitri medesimi, con il provvedimento di espulsione definitiva di un atleta dalla panchina e con il mancato invito da rivolgere al capitano della squadra di far uscire dal campo di gioco un giocatore della propria squadra e nell'aver perseverato nell'errore sino alla conclusione della gara, dandone poi atto nel referto.

La richiesta subordinata contenuta nel ricorso dell'HC Roma merita invece senz'altro accoglimento, per tutti i motivi esposti sopra, sia in relazione alla pacifica violazione della norma di gioco operata dagli arbitri con la grave omissione sopra citata, sia in ordine ai principi già enunciati di effettività e di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare.

Non si può infatti affermare, nel caso specifico, che sia stato garantito il regolare e corretto svolgimento dell'incontro e che l'errore arbitrale non abbia influito sull'esito della gara, per cui questo Giudice, omologando il risultato e ignorando la violazione, come richiesto dalla Polisportiva Ferrini, non farebbe altro che avallare la grave irregolarità commessa. E' appena il caso di ricordare che nel caso *de quo*, ordinando la ripetizione della partita, non si invade la competenza arbitrale nel suo terreno di discrezionalità nella valutazione degli episodi dell'incontro, trattandosi di una mancata applicazione di una regola chiara e non suscettibile di diverse interpretazioni, e quanto riportato dagli arbitri nel referto si traduce in un riconoscimento esplicito della situazione così come è stata rappresentata fedelmente nel ricorso dell'HC Roma.

In virtù dell'accoglimento del ricorso deve essere ordinata la restituzione dell'importo versato dall'HC Roma per la tassa di accesso alla giustizia sportiva

#### P Q M

Accoglie il ricorso dell'HC Roma nei termini di cui in motivazione, ordina la ripetizione della gara del campionato di A1 Maschile HC Roma contro Polisportiva Ferrini. Rimette al SAN per la fissazione della data di ripetizione dell'incontro. Ordina provvedersi alla restituzione dell'importo versato dall'HC Roma per la tassa di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Roberto Catucci



Per la pubblicazione  
Roma, 18 aprile 2017

Il Segretario Generale  
Francesca Vici

